

COMUNE DI SAVA.

Il Commissario per la liquidazione degli usi civici con sede in Bari, ha emesso la seguente Sentenza nella causa tra il Comune di Sava, e sig.ra Arnò Adelaide ed altri.

IN FATTO: Disposta la verifica demaniale pel Comune di Sava con decreto di questo Ufficio 13 marzo 1928 venivano eseguite indagini preliminari, all'esito delle quali si nominava istruttore l'avv. Luigi Turco.

Questi presentava relazione storico-giuridica 20 gennaio 1941, con la quale concludeva mancare la prova per affermare l'esistenza di un demanio e per tanto proponeva dichiarazioni non essere luogo ad operazioni demaniali.

Queste conclusioni non venivano approvate dal Superiore Ministero, che, con nota 1° agosto 1941 osservava che, se poteva convenirsi nel ritenere la mancanza di un demanio ex-feudale per non esservi traccia di pretese avanzate dall'Università all'epoca del decennio con procedimenti diretti ad ottenere una divisione in massa, non potevasi invece contestare l'esistenza di un originario demanio universale, come risultava provato non soltanto dalle deposizioni di vecchi cittadini raccolte dall'Agente demaniale Forleo Casalini, ma anche dal rinvenuto elenco formato dal dotto demanialista avv.to Congedo, il cui lavoro, fatto sparire o distrutto, doveva racchiudere la dimostrazione dell'esistenza del demanio.

Avvisava il Ministero che, esclusa ogni altra indagine di ordine storico-giuridico, potesse disporsi la nomina di un perito idoneo a procedere alle operazioni.

Nominato perito il geometra Ciro Lapeschi, questi con relazione del dicembre 1942 escludeva l'esistenza di un demanio universale e, ritenendo che il feudo di Sava fosse soggetto all'esercizio degli usi civici, proponeva la divisione del demanio ex feudale assegnando al Comune un terzo del valore e quindi elencava le seguenti occupazioni a carico delle ditte sottoindicate:

1) Arnò Annibale fu Carlo - Demanio Grova - fol. 24 part. I Ettari 30.59.88; fol. 24 part. 2 Ettari 6.12.97; fol. 24 part. 3 p. Ettari 3.27.15.

2) Cinieri Addolorata fu Cosimo - Demanio Pasano - fol. 33 part. 68 Ettari 2.57.13; fol. 33 part. 97 Ettari 2.61.86; fol. 33 part. 102 Ettari 0.33.95; fol. 33 part. 107 Ettari 1.69.64; fol. 33 part. 110 Ettari 1.16.24.

3) Cinieri Pasana fu Cosimo in Cosma - Demanio Pasana - fol. 33 part. 108 Ettari 1.65.38; fol. 33 part. 98 Ettari 2.67.22.

4) Cinieri Agnese fu Cosimo in Schifone - Demanio Pasano - fol. 33 part. 100 Ettari 1.58.24; fol. 33 part. 103 Ettari 0.33.44; fol. 33 part. III Ettari 1.08.10.

5) Cinieri Giovanna fu Cosimo in Schifone - Demanio Pasano - fol. 36 part. 106 Ettari 3.74.08; fol. 36 part. 114 Ettari 2.93.90.

6) Cinieri dott. Giuseppe fu Cosimo - Demanio Pasano - fol. 33 part. 65 Ettari 4.64.95; fol. 33 part. 66 Ettari 0.33.16; fol. 33 part. 67 Ettari 1.21.85; fol. 33 part. 101 Ettari 0.33.76; fol. 33 part. 105 Ettari 2.09.85; fol. 33 part. 109 Ettari 1.17.35; fol. 33 part. 113 Ettari 1.46.16.

7) Cinieri Addolorata fu Cosimo quale erede di Mancini Annunziata fu Antonio e Cinieri Antonietta fu Cosimo - Demanio Pasano - fol. 33 part. 99 Ettari 1.60.04.

8) Cinieri Maria fu Cosimo in Pesaro - Demanio Pasano - fol. 33 part. 104 Ettari 1.98.53; fol. 33 part. 112 Ettari 1.16.49; fol. 33 part. 115 Ettari 2.65.93.

9) Gigli Rosina fu Pasquale - Demanio Canale del Parco - fol. 43 part. 66 p. Ettari 9.50.00.

10) Schifone Giuseppe fu Pietro per sè e quale erede del fratello Cosimo - Demanio La Petrosa - fol. 41 part. 36 p. Ettari 15.000.

11) Schifone Giuseppe fu Pietro per sè e quale erede del fratello Cosimo - Demanio La Petrosa - fol. 36 part. 112 Ettari 8.75.40.

12) Gigli Rosina fu Pasquale - Demanio Li Prati - fol. 34 part. 92 Ettari 2.44.42.

13) Pasanisi Annina fu Federico - Demanio Li Prati - fol. 27 part. 106 Ettari 6.82.24.

14) Pasanisi Eleonora fu Federico - Demanio Li Prati - fol. 34 part. 91 Ettari 2.08.58.

15) Pasanisi Dolores fu Federico in Serio - Demanio Li Prati - fol. 27 part. 32 Ettari 6.45.78; fol. 27 part. 107 Ettari 2.57.24; fol. 27 part. 109 Ettari 6.12.73; fol. 27 part. 90 Ettari 2.12.72.

16) Pasanisi Guglielmo fu Federico - Demanio Li Prati - fol. 34 part. 22 p. Ettari 10.81.78.

17) Camassa, germani, Eligio, Rosina, Antonia, Lucia del fu Luigi - Demanio Tima - fol. 7 part. 25 p. Ettari 10.52.60.

18) Camassa Eligio fu Luigi - Demanio Monaci (Vecchiarella) fol. 3 part. 120 Ettari 18.56.64.

19) Camassa Eligio fu Luigi - Demanio Monaci (Agliano) - fol. 10 part. 64 u. Ettari 7.00.00.

Pubblicati gli atti, tutti gli occupatori proponevano opposizione, deducendo la mancanza della qualità demaniale per le terre da essi possedute.

Con decreto del 4 giugno 1943 veniva istituito il giudizio con la citazione del Comune e degli occupatori. Di questi però si costituivano soltanto Arnò Carlo, Giambattista, Salvatore, Adelaide, tutti nella qualità di eredi di Annibale Arnò, mentre gli altri occupatori dichiaravano di recedere dall'opposizione, proponendo domanda di legittimazione.

Espletata l'istruzione - la causa passava in decisione con le trascritte conclusioni dei procuratori degli Arnò e del Comune.

DIRITTO: Rileva che le eccezioni pregiudiziali opposte dalla difesa degli Arnò, relative alla prescrizione, all'esistenza di un giudicato ed alla carenza di azione da parte del Comune di Sava non possono essere prese in esame indipendentemente dal merito della controversia, perchè, avendo esse

per presupposta l'esclusione di un demanio comunale e di un demanio ex-feudale od ex-ecclesiastico, impongono anzitutto l'indagine sulla esistenza di un demanio. Ed allora due sono le ipotesi: o il demanio esiste e non è a parlare di prescrizione di un diritto imprescrittibile quale è quello di condominio spettante ai cittadini sulle terre demaniali site nel territorio del Comune e l'esercizio dell'azione spetta al Comune, che ha la rappresentanza dei subbietti del diritto, oppure manca la prova dell'esistenza di un demanio di qualsiasi natura ed in questa ipotesi non può parlarsi di estinzione o di condizioni di procedibilità per l'esercizio di un diritto mai posseduto.

Nel merito e particolarmente in ordine alla esistenza di un demanio comunale si osserva che il Superiore Ministero, con lettera del 1° agosto 1941, nel negare l'approvazione alle conclusioni dell'istruttore avv. Luigi Turco, che escludeva l'esistenza e di un demanio comunale e di un demanio ex-feudale, indicò come fonti di prova dell'esistenza di un originario demanio universale: 1) le deposizioni di vecchi cittadini raccolte dall'agente demaniale Forleo Casalini; 2) l'elenco formato dal dotto demanialista avv. Congedo, il cui lavoro, (scrisse il Ministero) se non fosse stato distrutto dagli interessati, avrebbe racchiusa la dimostrazione dell'esistenza del demanio. Aggiunse il Ministero che la mancata intestazione al Comune nell'Onciario di estese zone di terreno non costituiva elemento decisivo per escludere l'esistenza di un demanio indiretto: riprodotta, cioè, la planimetria dell'agro comunale, come manio universale e suggerì, per l'accertamento, l'applicazione del così detto risulta dal vecchio catasto onciario, ed accertata l'ubicazione delle terre intestate a privati, operarsi così per esclusione la circoscrizione di tutte le rimanenti terre da considerarsi demanii universali.

Il perito geometra Lapeschi, che ha proceduto alle operazioni tecniche dopo i rilievi e secondo le direttive del Ministero, ha applicato la planimetria ed ha accertata l'ubicazione delle terre intestate a privati, pervenendo alla conclusione che non restano terre da potersi, per esclusione, considerare demanio universale.

E' esatto che il catasto, avente scopo fiscale, di norma non elencava le terre di uso civico in quanto non costituivano fonte di reddito per le Università e riportava soltanto quelle, le quali, per essere state fittate o comunque date in coltivazione con corrisposta, erano redditizie al Comune. Ma la efficacia probante dell'Onciario deriva specialmente dal modo col quale si procedette alla compilazione: l'obbligo della rivela da parte di ogni cittadino od Ente sotto pena, in caso d'infedeltà, di dovere rispondere di spergiuro, di falso, di confisca del rivelato in meno e del non rivelato, il controllo delle rivele mediante l'apprezzo eseguito da quattro periti estimatori eletti dai cittadini in pubblico parlamento, lette da un Cancelliere e discusse sulla pub-

blica piazza innanzi a sei deputati giurati eletti dal popolo; infine la rimessa delle rivele, del libro dell'apprezzo, dei risultati della pubblica discussione e di ogni documento giustificativo alla Segreteria di Stato per la formazione dell'Onciario definitivo, costituiscono un complesso di adempimenti di tale natura da non far dubitare della serietà di un accertamento così regolarmente controllato.

Ora, il perito Lapeschi ha esaminato l'apprezzo che procedette le rivele per la formazione dell'Onciario di Sava, (indagine non compiuta dall'istruttore avv. Turco) vi ha trovate intercalate tutte le terre che facevano parte del territorio senza che vi fosse traccia di denuncia del Sindaco o degli Eletti, relative a beni della Università.

Anche lo Sguarciafoglio, che precedeva l'apprezzo, (altro documento non esaminato dall'istruttore) è stato controllato dal perito. Esso contiene tutti i verbali di descrizione delle località percorse e nessuna traccia di demanio universale è stato rinvenuto, mentre i catastari, quando nel corso delle operazioni si trovavano in presenza di terre possedute dall'Università, mai omettevano di denunciarle.

Il perito ha anche avuto cura di seguire tutte le confinazioni dei fondi privati e non ha trovato alcun accenno a demanii comunali.

La prova nascente dall'Onciario può essere contraddetta soltanto da prove contrarie, chiare, precise e non equivocate, ma tali caratteri non hanno le prove che nella presente causa si deducono per distruggere la forza probante dell'importante documento.

In quanto all'elenco Congedo, trascritto nella relazione del perito Lapeschi, lo stesso perito Lapeschi esclude che esso fornisca la prova degli usi civici.

L'elenco Congedo comprende dieci denominazioni di terre, di cui sette dai verbali raccolti nello « Sguarcario » risultano percorse dai Catastatari ed attribuite a privati e le altre tre (Bosco di Pasano, Pasano ed Agliano) non possono costituire demanio universale in quanto appartenevano al feudo di Sava.

Neppure possono ricavarsi elementi in favore della tesi del Comune dalla istruttoria compiuta nel 1881 dall'Agente Paladini Berardo, il quale pur presentando un elenco dei supposti demani, riconobbe di non aver potuto raccogliere documenti dimostrativi.

Non resta che da esaminare le risultanze della prova testimoniale raccolta nel 1877 dall'Agente demaniale Forleo Casalini.

I testimoni, parlando di terre demaniali sulle quali la popolazione aveva esercitato e soleva continuare ad esercitare gli usi civici, sembra che si riferiscono a demanii universali già in possesso del Comune.

Con specifico riferimento al bosco Pasaro e macchiso Vecchierello e Massaro parlando di spostamento di *finete*, che sarebbe stato compiuto per Pasaro dagli Arnò, che nel 1821 avevano acquistato dall'ex-feudatario De Sinno la finitima masseria Grova e per Vecchierello e Massaro e Monte Vecchierella dai possessori della Masseria Agliano e dalle Monache di S. Benedetto.

I detti dei testimoni non sono attendibili perchè:

1) Se un demanio comunale fosse esistito pochi anni prima del 1848, il Comune di Sava lo avrebbe rivelato nel catasto disposto con Decreto dello Agosto 1809 e portato a compimento fino al 1817.

2) Se fosse mancata la rivela da parte del Comune, gli accatastatari non potevano emetterla nel loro stato di Sezione compilato dopo la percorrenza di tutto il territorio.

3) Il De Sinno aveva acquistato i fondi Agliano, Pasaro e Grova senza che sull'istrumento di acquisto figurasse alcuna confinazione col demanio comunale. Lo stesso è a dirsi per l'acquisto fatto dalle Monache di S. Benedetto, nella cui masseria si diceva essere stati incorporati i confinanti appezzamenti Vecchiarella o Massano e Termite.

4) Se, come affermarono il teste Antonio Solopesta ed altri, la parte macchiosa dei demani Crocifisso, S. Michele e Canale del Porco era stata lottizzata ai cittadini sinesi dai frati Paolotti prima della « legge francese » non era possibile l'esistenza di un demanio comunale nel 1844.

Giustamente afferma il perito Lapeschi che, se dalle deposizioni raccolte può ricavarsi la prova dell'esercizio degli usi civici in alcune zone del territorio di Sava non è possibile stabilire a chi quelle zone appartenessero.

Se queste sono le risultanze della inchiesta testimoniale e se, come il Lapeschi riconosce, ad altra fonte di prove non può farsi ricorso, è ben arduo sostenere che tale inchiesta fornisca quella prova chiara, precisa e non equivoca atte ad inficiare le risultanze dell'Onciario.

Qui potrebbe fermarsi la disamina per escludere l'esistenza di un demanio universale nel territorio di Sava. Ma non sarà superfluo ricordare altri documenti che confermano l'esistenza dell'Onciario.

Come è noto, la Commissione Feudale, a stabilire la *qualitas soli*, ritene documenti decisivi il Catasto e gli stati discussi, istituiti dal reggente Rapia nel 1627, nonchè quelli istituiti sotto Carlo III di Borbone nel 1741 e 1742 e sotto Ferdinando IV nel 1783.

Nella presente causa gli stati discussi, così come il Catasto sopra esaminato, escludono l'esistenza di un demanio Comunale. Aggiungasi che nessun elemento si ricava in favore della tesi del Comune delle decurionali.

Non deve poi trascurarsi un altro elemento di carattere storico e cioè la feudalità universale di Sava e del suo territorio, la quale esclude qualsiasi zo-

na di demanio universale. Può anche avvenire che col passaggio del fondo da rustico a nobile, le zone su cui si esercitavano gli usi civici cessino di far parte dal corpo feudale per trasformarsi in demanio universale. Ma una tale trasformazione deve essere provata da chi l'attesta.

Per Sava manca su tal punto qualsiasi elemento di prova.

Per quanto è detto deve concludersi che il Comune di Sava non ha demanii universali da reintegrare.

In ordine poi all'esistenza o meno di un demanio ex-feudale, si rileva che questo Ufficio, accogliendo le conclusioni dell'istruttore avv. Luigi Turco, ritenne di escludere l'esistenza di un demanio ex-feudale.

Tale apprezzamento fu condiviso dal Superiore Ministero che, con la nota 1° agosto 1941, mentre ritenne potersi ricavare la prova di un demanio universale dalla prova testimoniale raccolta nel 1877 e dall'elenco formato dal demanialista avv. Congedo, convenne nell'escludere la ipotesi di un demanio ex-feudale, desumendone l'esistenza dal fatto che mai l'Università aveva istituito procedimenti diretti ad ottenere una divisione in massa.

Ed il compito affidato al perito Ciro Lapeschi fu solo quello di circoscrivere il demanio comunale.

Senonchè, avendo il detto perito nel corso delle operazioni, che dovevano essere di carattere tecnico, esaminata la situazione di Sava anche sotto l'aspetto storico giuridico, è pervenuto alla conclusione della esistenza del demanio ex-feudale e ne ha proposto la divisione.

Poichè il Comune di Sava, fondandosi sugli accertamenti del perito, sostiene che sulle terre che costituivano il feudo venivano esercitati gli usi civici, la pretesa va esaminata, nonostante la sopra cennata conclusione della fase amministrativa.

Le prime notizie sul Casale di Sava rimontano al 1454, quando Giacomo del Tufo, erede dei casali di Agliano e Pasano, sul territorio dei quali sorse Sava, lo vendette a Stefano Mayro di Nardò libero da errori fiscali e personali, tranne il servizio feudale e quanto atteneva alla natura del feudo, *con la condizione di decimare*.

Trattavasi di un feudo disabitato come espressamente è detto sul R. Assenso alla vendita, dato da Alfonso d'Aragona il 18 luglio 1454, cioè di un feudo, prima abitato e poscia rimasto privo di abitatori, da non confondersi questa denominazione con quella di feudo rustico e non abitato, che era il feudo che dall'origine non aveva avuto abitatori.

Erano invece feudi rustici od inabitati, così rivelati nell'Onciario del 1742, quelli di Agliano e Pasana, incorporati nel territorio di Sava.

Divenuta feudataria la Baronessa Ippolito Del Prato nel 1624, donò alla Compagnia di Gesù 30.000 ducati da prelevare dalla vendita del feudo di

Sava. Nel 1743 divenne feudataria la Compagnia di Gesù con l'Assenso di Re Carlo III di Borbone del 27 novembre 1743. Soppresso nel 1767 detto Ordine Religioso, i territori furono assegnati alla R. Azienda di Educazione, che nel 1798 vendeva le masserie Agliano, Pasano e Grava a Giuseppe De Sinno come *beni allodiali e burgensatici*, franchi dal peso del relevio e della devoluzione.

Successivamente il De Sinno nel 1802 acquistava tutto quanto altro di appartenenza della R. Azienda Educazione Nazionale.

E' importante ricordare che dette vendite furono la prima approvata e l'altra autorizzata con RR. Decreti 13 settembre e 10 dicembre 1800 nei quali è inserita la *condizione di beni allodiali e burgensatici, franchi del peso dell'adoha, del relevio e della devoluzione*, esenzione questa che esclude nei beni trasferiti la qualità demaniale ed afferma invece trattarsi di terre burgensatiche.

E che la vendita al De Sinno sia in burgensatica risulta dalla memoria Acclavio 22 ottobre 1809, con la quale il visitatore economico e procuratore generale della Corte di Appello di Altamura riferiva al Ministro della Giustizia Giuseppe Zurlo che in provincia di Lecce esistevano feudi venduti in *burgensatica* e cioè Oria, Manduria, Avetrana, Uggiano, Montefusco e Sava. Dalla nota allegata a detta memoria risulta che Francavilla, Brindisi, Oria, Avetrana, Montefusco, Sava sono feudi *allodiali* soggetti a decima, con la annotazione « questi tutti venduti e posseduti in burgensatica da particolari ».

Ora, se i RR. Decreti sopra richiamati approvarono ed autorizzarono la vendita in burgensatica, essi ebbero l'efficacia, sulla ipotesi della preesistenza di un demanio, di trasformarlo in allodio.

Ed avvenuta questa trasformazione non può più parlarsi di demanio e di esercizio di usi civici.

Il perito Lapeschi, pur riconoscendo l'ineluttabilità di questa conseguenza, dubitò che i Reali Decreti abbiano autorizzato la vendita in burgensatica per il fatto che successivamente venivano esercitati gli usi civici, come sarebbe risultato dalla prova testimoniale raccolta nel 1877.

Ma a questo rilievo è da obiettare che, scomparsa in forza dei Reali Rescritti la qualità demaniale dei fondi posseduti dal De Sinno, l'esercizio degli usi anzichè costituire un diritto rimane una semplice tolleranza. Questo per quelle terre per le quali tale esercizio si attuava pacificamente, mentre per il bosco Pasano, sul quale agli Arnò vengono addebitate usurpazioni, lo esercizio degli usi era fortemente contrastato. Ed infatti la prova testimoniale ha posto in evidenza le seguenti circostanze: 1) Che durante la rivoluzione del 1848 i cittadini savesi *armata manu* invasero le terre di Pasaro e si diedero a diboscare sino a distruggere il bosco; 2) che il detto bosco era chiuso

ed era custodito da un guardiano della fallita De Sinno; 3) che cominciarono a censirlo varii cittadini che furono poi espulsi.

Come vedesi, violenza ed aggressione, che non possono legittimare l'esercizio di un diritto non mai esistito o, se esistito, poscia scomparso con la trasformazione del demanio in allodio, operato con i ripetuti Reali Decreti.

Il perito Lapeschi si prospetta l'ipotesi che non tutti i beni della Baronessa Del Prato, dopo il possesso tenuto dalla Compagnia del Gesù e dalla Reale Azienda di Educazione, passarono al De Sinno.

Ma una tale ipotesi è destituita di qualsiasi fondamento.

Se, come non si dubita, trattasi di infeudazione universale ed alla feudataria Del Prato successe la Compagnia del Gesù ed a questo, per soppressione dell'Ordine, la Reale Azienda Educazione, e, se da questo con un primo atto Agliano, Pasano e Gravo e con un secondo atto tutti gli altri beni, passarono al De Sinno, che divenne feudatario, è da escludersi che una parte dei beni siano rimasti fuori del comprensorio trasferito al De Sinno.

Ma, quale poi sarebbe la conseguenza della ipotetica descrimazione prospettata dal Lapeschi? Egli stesso ce la indica: i beni non passati per effetto dei due Reali Decreti, al nuovo feudatario De Sinno avrebbero costituito un demanio universale. Ma, escluso per riconoscimento dello stesso Lapeschi, come sopra si è detto, l'esistenza di un demanio universale, cade l'ipotesi del perito.

Tutto quanto sopra si riferisce alla ipotesi della originaria esistenza di un demanio ex-feudale, che avrebbe subita la trasformazione in allodio per effetto dei due Reali Decreti del 13 settembre e 10 dicembre 1800.

Ma un demanio ex-feudale non è mai esistito nel territorio di Sava.

I beni della Compagnia del Gesù, poscia passati al De Sinno e da costui in parte agli attuali occupatori, nell'Onciario del 1742 furono rivelati come burgensatici.

Si è parlato dell'efficacia probatoria dell'Onciario e del procedimento di formazione, circondato da ogni garanzia, e non è il caso di ripetere che il valore di un tale documento poteva essere contrastato soltanto da prove chiare, precise e non equivoche, prove che nella specie mancano.

Non è poi superfluo ricordare, a conferma della efficacia probatoria dell'Onciario, che le istruzioni del 1808 e 1810, seguite dalla Commissione Feudale avvertono doversi eliminare dalla divisione terre rivelate come burgiansatiche « nell'ultimo generale catasto ».

Così si spiega il comportamento dell'Università, rilevato dal Ministero con la nota 1° agosto 1941, per escludere l'esistenza di un demanio ex-feudale di non avere istituito innanzi alla Commissione Feudale procedimenti atti ad ottenere una divisione in massa.

Ed infatti la Commissione Feudale soltanto due volte ebbe ad occuparsi di Sava e per materie diverse da quella che è oggetto del presente giudizio.

Con la prima sentenza dell'8 luglio 1809 decise sulla pretesa da parte dell'ex-feudatario di esigere dal Marchese Di Maio la decima del prezzo di vendita della masseria « La Pretosa » dal Di Maio venduta alla signora Monaco.

Con la seconda poi del 16 agosto 1810 riconobbe la legittimità delle decime di grano, fave e vino mosto, escludendo ogni altro genere.

E' significativo il fatto che il giudizio fu istituito dal Comune di Sava e suoi aggregati Agliano e Pasano contro l'ex-Barone De Sinno, cui il Comune contestava la legittimità delle decime su alcuni generi.

Ora è assorbente il rilievo che il Comune non avrebbe così limitato il suo reclamo, se avesse potuto far valere contro l'ex-feudatario la maggiore pretesa della divisione in massa.

E la sentenza del 1810 non solo per questo ha il suo valore probatorio di esclusione dell'esistenza di un demanio ex-feudale.

Essa prova che il territorio di Sava era decimale ed il pronunziato si riallaccia al R. Decreto 18 luglio 1454, col quale Alfonso D'Aragona consentì la vendita del feudo (Sava, Agliano e Pasano) da Giacomo del Tufo a Stefano Mayro *con la condizione di decimare*.

Ora, è noto che l'esistenza delle decime nelle Terre d'Otranto, come è stato ritenuto da questo Commissariato in applicazione dei principi affermati dalla Commissione Feudale, è inconciliabile con l'esistenza di un demanio ex-feudale, giacchè le decime in detta terra, di origine vettigale o domenicale, sono indice di proprietà privata, libera di qualsiasi limitazione di condominio o vincolo di servitù.

E che il territorio di Sava fosse allodiale decimale risulta, come è stato già accennato, dalla memoria di Acclavio del 1809, nella quale Sava, con altri Comuni di Terra d'Otranto, è qualificato feudo venduto in burgensatico *avente* la decima sopra tutti quei feudi ove fin dal 1809 era affrancata o riscossa in danaro.

Non potendosi parlare di demanio di natura comunale feudale non può esservi luogo ad operazioni di reintegra o di divisione in massa.

Le spese seguono la soccumbenza che riflette il Comune di Sava, la cui pretesa va respinta.

P. Q. M.: Il Commissario uditi i procuratori delle parti comparse, dato atto del recesso da parte degli opposenti: Cinieri Addolorata fu Cosimo, in proprio e quale erede di Mancini Annunziata fu Antonio e della sorella Antonietta; Cinieri Pasana fu Cosimo in Cosma; Cinieri Agnese fu Cosimo in Schifone; Cinieri Giovanna fu Cosimo in Schifone; Cinieri dott. Giuseppe fu Cosimo; Cinieri Maria fu Cosimo in Pesare; Gigli Rosina fu Pasquale ved. Pa-

sanisi; Schifone Giuseppe fu Pietro in proprio e quale erede del fratello Cosimo; Pasanini Anna fu Federico in Sindico; Pasanisi Eleonora fu Federico ved. Romano; Pasanisi Dolores fu Federico in Serio; Pasanisi Guglielmo fu Federico; Camassa Eligio, Rosina e Antonia fu Luigi e Rossetti Angelina, Angelo per sè e quale procuratore generale del fratello Celestino, Maria e Salvina fu Giovanni, quali eredi della loro madre Camassa Lucia fu Luigi, accoglie l'opposizione proposta da Annibale Arnò, fatta propria dai di lui eredi Arnò Carlo, Giambattista, Salvatore ed Adelaide, avverso la pubblicazione dello stato degli arbitrari occupatori del territorio di Sava, compilato dal perito geometra Ciro Lapeschi, e per lo effetto dichiara esenti da usi civici le terre possedute dagli Arnò in territorio di Sava e quindi non essere luogo ad operazioni demaniali.

Condanna il Comune di Sava in favore degli opposenti alle spese del giudizio che liquida in lire 22.720 ed agli onorari di avvocato che tassa in L. 55.000.

Così deciso in Bari addì 13 marzo 1947.

Il Commissario: F. SIRACUSA

Depositata il 14 maggio 1947.

COMUNE DI SAVA.

La Corte Suprema di Cassazione Sezioni Unite Civili: Ha pronunciato la seguente sentenza sul ricorso proposto da Arnò Carlo, ed altri, contro il Comune di Sava, in persona del Sindaco *pro tempore controricorrente*.

FATTO: Il Commissario Regionale per la liquidazione degli usi civici delle Puglie e della Lucania, commise la indagine sulla esistenza di terre soggette agli usi della popolazione di Sava ad un istruttore, il quale escluse la esistenza di qualsiasi demanio, originale od ex feudale. Successivamente il Commissario incaricò un perito, Ciro Lapeschi, di identificare il demanio originario (universale) seguendo le direttive date dal Ministero per l'Agricoltura, il quale aveva escluso l'ipotesi del demanio ex feudale. Il perito Lapeschi con relazione del dicembre 1942, dopo avere dimostrato la inesistenza del demanio universale, ritenne provato l'esercizio degli usi di pascolo e di legnatico su parte del territorio, che pertanto considerò demanio ex feudale: e propose che detti usi fossero liquidati mediante assegnazione di una terza

parte delle singole estensioni che ne erano gravate. E, poichè alle stesse erano state apportate migliorie *fixae cinctae*, compilò l'elenco delle 19 ditte di detentori, agli effetti del rilascio o della legittimazione del possesso. Nell'elenco il perito indicò che Arnò Carlo, G. Battista, Salvatore e Adelaide erano a tali effetti detentori di Ha 40.

Avendo tutti i detentori proposto opposizione all'elenco, il Commissario istituì il giudizio di ufficio, nel quale il Comune fu rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Del Prete e tutti gli occupatori, ad eccezione dei detti Arnò, dichiararono di recedere dalle opposizioni presentando domande di legittimazione di possesso.

Il Commissario definì il giudizio con sentenza 14 maggio 1947. Dato atto del recesso or indicato dichiarò nei confronti degli Arnò che l'estensione da essi detenuta era esente da usi civici, nel duplice senso, che risultava esclusa la esistenza sia di un demanio originario (universale) sia di quello ex feudale configurato dal perito fuori del compito assegnatogli.

Contro la sentenza propose reclamo il Comune, mediante atto che fu predisposto il 10 luglio 1947, dagli avv.ti prof. Giuseppe Del Prete e Luigi Cariota-Ferrara, nella qualità da essi dichiarata di procuratori dell'ente autarchico, e fu fatto notificare su istanza dello stesso avv. Cariota con atti del successivo giorno 18 ad Arnò Salvatore ed alla persona dell'avv. Giuseppe Manfredi, che aveva rappresentato gli Arnò innanzi il Commissario.

In relazione a detto reclamo deve rilevarsi, per la finalità della pronunzia che deve dare la Corte Suprema, che il Sindaco di Sava rilasciò due procure *ad litem*. Con atto notar Nardella 17 luglio conferì la rappresentanza giudiziale ai detti avv.ti Cariota e Del Prete per ricorrere in Cassazione contro la sentenza del Commissario e con atto 4 ottobre 1947 rilasciò la procura agli stessi avv.ti Del Prete e Cariota nonchè all'avv. Oddo Oddi, affinchè rappresentassero il Comune nel Giudizio in corso innanzi la Corte di Appello di Roma. Di dette due procure la prima si coordina con la deliberazione 20 luglio con la quale il Consiglio Comunale stabilì di resistere alla sentenza demaniale, a mezzo dei ridetti avv.ti Cariota e Del Prete.

La Sezione Usi Civici della Corte di Appello di Roma, in contraddittorio anche degli Arnò non citati, con sentenza 31 ottobre 1949, ritenne ammissibile il reclamo, sebbene non preceduto dalla procura ad impugnare ed aggiunse in rito che alla lite era applicabile il codice di procedura abrogato alludendo all'effetto devoluto dell'appello. Nel merito la Corte accolse il reclamo del Comune, e, ritenuta provata la esistenza del demanio originario, dispose che fossero reintegrati gli ettari 115/15/90 che costituivano l'intera estensione detenuta dagli Arnò.

Hanno proposto ricorso per annullamento gli Arnò; e resiste con contro-ricorso il Comune. Gli stessi Arnò hanno depositato memoria, deducendo che gli avvocati Cariota e Del Prete non avevano veste per rappresentare il Comune innanzi la Corte di Appello di Roma.

DIRITTO: Preliminarmente deve esaminarsi se la Corte di Appello passò a decidere il merito della lite secondo sue opinioni giuridiche, solo perchè, risolvendo inesattamente la quistione proposta in limite, ritenne ammissibile l'appello del Comune sebbene fosse stato proposto da difensori che non erano forniti di procura ed inoltre non avevano idoneità professionale a proporlo perchè non iscritti nell'albo dei procuratori di Roma.

Or in linea di fatto è pacifica la situazione. Il Comune, che poteva far riesaminare la lite della Sezione Speciale della Corte di Appello di Roma, rilasciò due procure. Quando era pendente il termine per l'appello, rilasciò mandato per ricorrere in Cassazione agli avv.ti prof. Del Prete e Cariota Ferrara, i quali avevano qualità professionale di difensori innanzi il Supremo Collegio e non di procuratori del giudizio avanti la Corte di Appello. E, quando erano da tempo decorsi il termine per appellare e quello per la costituzione delle parti, il Comune rilasciò procura pel giudizio d'appello, ai detti avvocati ed al procuratore Oddi, quest'ultimo soltanto idoneo a rappresentare. L'appello peraltro era stato predisposto e sottoscritto dai medesimi avvocati Del Prete e Cariota, ed era stato notificato a istanza di quest'ultimo.

Quindi sotto profilo giuridico è certo che la Corte di appello, anzichè affermare che nel 1947 fosse applicabile l'abrogato codice di procedura manifestando anche il rito inaccettabili opinioni, avrebbe dovuto dichiarare che l'impugnazione del Comune era giuridicamente inesistente.

Nel dimostrare che tale pronuncia sarebbe stata conforme a legge, la Corte Suprema tiene conto di dovere solo sintetizzare le ragioni già rese note, costantissimamente ed in piena concordia con gli studiosi di diritto processuale, in sentenze 27 giugno 1947 n. 1024, 4 marzo 1949 n. 403, 13 marzo 1950 n. 641, 15 giugno 1950 n. 1529, 15 dicembre 1950 n. 2761.

Esiste, nel nostro attuale sistema processuale civile, una fondamentale separazione tra gli elementi necessari e gli elementi essenziali dell'atto di citazione o di appello o di ricorso per cassazione. E' soltanto necessario, per il raggiungimento degli effetti cui l'atto è destinato ogni elemento che, se manchi, rende irregolare l'atto, il cui vizio può quindi essere eliminato dalla costituzione di controparte. E' invece elemento essenziale per la giuridica esistenza dell'atto, quello che ne costituisce il presupposto, sì ché, quando manchi, non sorge un valido rapporto processuale e l'atto — di citazione o di appello o di ricorso per annullamento — deve considerarsi esistente soltanto nella sua inane materialità e non anche giuridicamente.

Or l'atto che deve far sorgere un valido rapporto processuale, è atto di parte, la quale deve sottoscriverlo per dimostrare che essa vuole istituire il giudizio, per fissare (come si usa dire) la paternità della sua volontà di provocare la sentenza. Quando non possa stare in giudizio personalmente, e quindi debba avvalersi di un difensore, la parte è obbligata a rilasciargli procura: non soltanto per quella attività che il procuratore può svolgere durante il rapporto processuale già costituito, ma anche e principalmente per sosti-

tuire, a se stesso il procuratore nella manifestazione della volontà di istituire un valido rapporto processuale, senza del quale essa non potrebbe ottenere la sentenza. Quindi, se la procura non sia stata rilasciata a colui che sottoscrive l'atto di impugnazione, manca la manifestazione della volontà di provocare la pronuncia del giudice. Sotto concorrente profilo logico è stato efficacemente affermato che la procura ha la funzione di legittimare soggettivamente il procuratore a manifestare, in luogo della parte, la volontà di adire il giudice.

Ciò convive che la sottoscrizione apposta all'atto di citazione o di impugnazione, essendo il mezzo unico accordato dalla legge per manifestare la volontà di ottenere la pronuncia giurisdizionale, costituisce il presupposto del rapporto processuale, ossia è un requisito essenziale, per la giuridica esistenza dell'atto. Quindi è irrilevante invocare le disposizioni contenute nell'art. 156, primo ed ultimo comma. Non ha rilevanza la prima, perché trattasi di giuridica inesistenza e non di nullità dell'atto. Non ha rilevanza la seconda, perché la mancanza di un requisito essenziale impedisce il raggiungimento dello scopo cui l'atto è destinato, cioè di impedire il passaggio in giudicato della sentenza, mediante la costituzione di un valido rapporto processuale di impugnazione.

Neppure ha importanza che nel codice non vi sia comminatoria espressa. Il legislatore disciplina soltanto le nullità, movendo dal presupposto ragionevole che soltanto a proposito dell'atto può ricercarsi se esso sia nullo per difformità dalla legge. Invece la natura essenziale della sottoscrizione, che si esamina, fissata dall'art. 125 del Codice è stata posta in luce dalle recenti innovazioni che il legislatore ha apportato a tale norma.

Come è noto l'art. 3 decreto 5 maggio 1948, n. 483 e l'art. 6 della legge di sua ratifica 14 luglio 1950, n. 581, aggiunsero all'art. 125 una disposizione riguardante la tempestività della procura, consentendo cioè alla parte di rilasciarla anche dopo la notificazione dell'atto, purché prima della propria costituzione in giudizio. La legge di ratifica preannunziò le norme di attuazione, e l'art. 41 di esse (decreto 17 ottobre 1951 n. 857) dispose, in linea di diritto transitorio, che l'or cennato art. 6 della legge si applica anche alle citazioni notificate anteriormente alla entrata in vigore della stessa legge, purché la costituzione dell'attore avvenga dopo tale data. Tale norma transitoria fu spiegata nella relazione (al n. 37). Poiché vi si legge « l'art. 6 prevede la eventualità che al momento della notificazione della citazione l'attore non abbia provveduto a redigere la procura al suo difensore e permettere che possa redigerla successivamente fino a quanto non siasi costituito; nessun motivo sconsiglia di estendere tale facoltà al caso che la citazione sia stata notificata prima che entri in vigore la nuova legge (il che s'avverò col 1° gennaio 1951), ferma la condizione che il rilascio della procura avvenga nello intervallo tra la notificazione e la costituzione ».

In parole diverse, il legislatore, pur ammettendo una deroga al criterio che la procura debba precedere la notificazione dell'atto di citazione o di

impugnazione e quindi debba precedere la sottoscrizione che vi apponga il procuratore, ha limitato la deroga al caso che la procura sia rilasciata anteriormente alla costituzione, ossia entro i dieci dalla notificazione.

Ciò esclude che possa tenersi conto della procura rilasciata dopo qualche mese dalla notificazione e dal termine di costituzione, a un difensore che avrebbe potuto rappresentare il Comune innanzi la Corte di Appello se si fosse costituito un valido rapporto processuale. Ed esclude che possa avere valore la procedura che il Comune aveva rilasciato per un impossibile giudizio di cassazione e non per quello di appello.

La regola invocata, *falsa demonstratio aut denominatio non nocet*, che ha rilevanza nella interpretazione dei contratti per quanto attiene alle erroneità di fatto, non può far considerare come manifestazione della volontà del Comune di istituire un giudizio di riesame in merito della lite, perché, come si è scritto, detta manifestazione non sussiste giuridicamente se non quando la parte sottoscrive l'atto contenente la impugnazione ovvero quando autorizzi un procuratore a sottoscriverlo, e non sbagli nella autorizzazione presciegliendo un avvocato che non sia anche procuratore e perciò non abbia qualità professionale per sostituirsi alla parte nel manifestare alla controparte vittoriosa la volontà di impugnare la sentenza.

Pertanto la pronuncia impugnata dai ricorrenti deve essere cassata senza rinvio, perché la causa non poteva essere proseguita dopo che era passata in giudicato la sentenza del Commissario degli usi civici.

Deve essere ordinata la restituzione del deposito eseguito per il caso di soccombenza mentre può dichiararsi la compensazione delle spese del presente grado e di quello svoltosi innanzi la Corte di Appello, perché la C. S. ravvisa che ne ricorrano motivi giustificatori.

P. Q. M.: Accoglie il ricorso, e cassa senza rinvio la sentenza impugnata. Ordina la restituzione del deposito pel caso di soccombenza e dichiara compensate tra le parti le spese di questo grado e della fase di appello.

Roma, 5 luglio 1951.

Pellegrini - Bova - Messina - Petrella - D'Apolito - Chieppa - Vita - Diliberti - Qualtieri - Gionda - Moscati - Di Macco - Lorzio - Tavolaro - Lonardo.

Il Cancelliere: MELIS

Depositata in Cancelleria addì 6 novembre 1951.

Il Cancelliere: MELIS

Registrato a Roma li 13 novembre 1951, n. 5716, vol. 619, Atti Giudiziari.

COMUNE DI SAVA

Il Commissario per la liquidazione degli usi civici di Bari, ha emesso la seguente ordinanza di affrancazione di usi:

Visti gli atti relativi alla sistemazione demaniale del Comune di Sava e, in particolare, il progetto di liquidazione degli usi civici gravanti su 19 quote di fondi ex-feudali denominati « La Grava », « Pasano », « Canale del Porco », « Li Prati », « La Petrosa », « Tima », « Monaci », siti in quell'agro, compilato dall'istruttore-perito geom. Ciro Lapeschi, regolarmente pubblicato e depositato, giusta certificazione del Segretario di detto Comune, in data 8 aprile 1943;

Premesso che, proposta opposizione dai privati proprietari, tutti gli opposenti, ad eccezione di Arnò Carlo, G. Battista, Salvatore e Adelaide, proprietari del Fondo « La Grava », recedevano dalla opposizione stessa, nel corso del processo, istituito d'ufficio;

— che, con sentenza 14 maggio 1947, questo Commissariato dichiarava esente da usi civici il fondo « La Grava », di proprietà Arnò, e la Corte Suprema di Cassazione, con sentenza 5 luglio-6 novembre 1951, annullando senza rinvio la sentenza della Corte di Appello di Roma del 31 ottobre 1949, le conferiva efficacia di giudicato;

— che, occorre ora provvedere in merito alla liquidazione degli usi civici gravanti sulle restanti 18 quote, di cui al citato progetto Lapeschi e per le quali vi è stata rinunzia all'opposizione;

Ritenuto che, le 18 quote suddette, meglio descritte nello stato degli arbitrari occupatori, allegato alla relazione, hanno ricevuto sostanziali e permanenti migliorie, epperò la liquidazione degli usi, anzichè con compenso in natura (distacco di porzione di terra), può praticarsi con l'imposizione di un annuo canone di natura enfiteutica a favore del Comune;

— che, per quanto riguarda la misura del canone, il perito-istruttore ha ommesso di comprendere, nella base imponibile, l'uso del legnare il quale, anche se secondario, in confronto a quello del pascolo, costituisce pur sempre un diritto del cittadino patrimonialmente e autonomamente apprezzabile;

— che, tenuti presenti i criteri tecnici seguiti per affranchi del genere, l'uso suddetto del legnatice può valutarsi nella misura pari al 70% del maggiore diritto di pascolo, per il quale vi è concreta proposta del perito nel suo progetto;

— che, il canone complessivo, risultante dal computo suddetto, va ancora aumentato per renderlo in qualche modo, anche se non interamente, adeguato al mutato valore monetario;

— attesocchè gli interessati, oltre ad avere rinunziato alle opposizioni al progetto, proposte a suo tempo, hanno dichiarato, nella quasi totalità, di conformarsi ai suddetti criteri;

Visti gli artt. 1, 4, 5, 7 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, 12 e 15 del Regolamento 26 febbraio 1928, n. 332 e seguenti della legge 1° luglio 1952, n. 701;

DICHIARA esecutivo il progetto di affrancazione degli usi civici sulle quote dei fondi « Pasano », « Canale del Porco », « Li Prati », « La Petrosa », « Tima », « Monaci », siti in agro di Sava (Taranto), compilato dal geometra Ciro Lapeschi, depositato e pubblicato come in narrativa, restando, così, i fondi per intero ai proprietari, col peso del canone che va, però, modificato nella misura, come dal quadro alligato.

DETERMINA quindi che i canoni risultanti dal quadro allegato, siano corrisposti al Comune di Sava il 15 agosto di ogni anno, dai singoli, con decorrenza dall'annata agraria 1956-1957, tenuto conto che i canoni così fissati sono corrispondenti al valore dei diritti esercitati dai cittadini.

AVVERTE gli interessati che i canoni suddetti potranno essere, a loro volta, affrancati, secondo le norme di affranco dei canoni enfiteutici, e il capitale dovrà essere, a cura del Comune, vincolato secondo l'art. 24 della legge 16 giugno 1927, n. 1766.

Numero		GENERALITÀ dell'occupatore	Domicilio dell'occupatore	Denominazione del demanio	Dati catastali		Superficie			Canone annuo
d'ordine	dello stato occupatori				foglio	particella	ha	a	ca	Lire
1	2	Cinieri Addolorata fu Cosimo..	Sava	Pasano	33	68 97 102 107 110	2 2 — 1 1	57 61 33 69 16	13 86 95 64 24	4.107
2	3	Cinieri Pasana fu Cosimo in Cosma	»	»	33	108 98	1 2	65 67	38 22	2.122
3	4	Cinieri Agnese fu Cosimo in Schifone	»	»	33	100 103 111	1 — 1	58 33 08	24 41 10	1.470
4	5	Cinieri Giovanna fu Cosimo in Schifone	»	»	36	106 114	3 2	74 93	08 90	3.264
5	6	Cinieri dott. Giuseppe fu Cosi- mo	Martina Franca	»	33	65 66 67 101 105 109 113	4 — 1 — 2 1 1	64 38 21 33 09 17 46	95 16 85 76 85 35 16	5.550
6	7	Cinieri Addolorata fu Cosimo.	Sava	»	33	99	1	60	04	816
7	8	Cinieri Maria fu Cosimo in Pasano	»	»	33	104 112 115	1 1 2	98 16 65	53 49 93	2.956
8	9	Gigli Rosina fu Pasquale ved. Pasanisi	Manduria	Canale del Parco	43	66 p.	9	50	00	4.630
9	10	Schifone Giuseppe fu Pietro..	Sava	La Petrosa	41	36 p.	15	00	00	7.735
10	11	Schifone Giuseppe fu Pietro..	»	»	36	112 p.	8	75	40	4.500
11	12	Gigli Rosina fu Pasquale ved. Pasanisi	Manduria	Li Prati	34	92	2	44	42	1.300
12	13	Pasanisi Anna fu Federico ..	»	»	27	106	6	82	24	3.500

Numero		GENERALITÀ dell'occupatore	Domicilio dell'occupatore	Denominazione del demanio	Dati catastali		Superficie			Canone annuo
d'ordine	dello stato occupatori				foglio	particella	ha	a	ca	Lire
13	14	Pasanisi Eleonora fu Federico	Manduria	Li Prati	34	91	2	08	58	1.050
14	15	Pasanisi Dolores fu Federico in Serio	»	»	27	32 107 109 90	6 2 6 2	45 57 12 12	78 24 73 72	8.460
15	16	Pasanisi Guglielmo fu Federico	»	»	34	22 p.	10	81	78	5.304
16	17	Camassa prof. Luigi fu Fran- cesco, Rossetti dott. prof. Celestino, Angelo, Angelina, Maria e Salvina fu Giovanni	Sava	Tima	7	25 p.	10	52	60	4.200
17	18	Idem.	»	Monaci (Vechiarella)	3	120	18	56	64	8.100
18	19	Idem.	»	Monaci (Aglano)	10	64 p.	7	00	00	3.500
TOTALI...							149	92	38	72.564

Bari, 20 ottobre 1958

Il Commissario: G. SPINELLI

Registrato a Bari il 27 ottobre 1958 al n. 4182, mod. III, vol. 232.